

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4725 del 06/09/2017
Oggetto	RE05T0026-CENTRO CINOFILO CROSTOLO_occupazione di un'area del demanio idrico, situata sulla sponda sinistra del fiume Crostolo, di mq. 10.500 da destinare ad uso addestramento cani e mq 36 box prefabbricato per ricovero materiale
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4904 del 06/09/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno sei SETTEMBRE 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche";
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge n. 37/1994, "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" con particolare riferimento all'Art.115;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare l'art. 141 relativo alla Gestione dei Beni di Demanio Idrico;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la DGR n. 3939/1994;
- la Direttiva adottata dal Comitato Istituzionale con Delibera n. 3/2 del 20 ottobre 2003 e s.m.i.;
- il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli vigente;
- la Delibera di Giunta 7 giugno 2007 n. 895, la Delibera di Giunta 29 giugno 2009 n. 913, la Delibera di Giunta 11 aprile 2011 n. 469 e la Delibera di Giunta 29 ottobre 2015 n. 1622 che hanno modificato la disciplina dei canoni di concessione delle aree del Demanio Idrico ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto "Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni".

PRESO ATTO che con istanza PGRE.2017.5356 del 08/05/2017, il Sig. **Davide Loforese, c.f. LFRDVD75C27G337I**, residente in Via Vertoiba, 45, 42122 (RE), legale rappresentante p.t. del **Centro Cinofilo Crostolo - Associazione Sportiva Dilettantistica, c.f. 91177720355**, con sede legale in Via Bedeschi, 43, 42123, (RE), ha chiesto il rilascio di concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico, situata sulla **sponda sinistra del fiume Crostolo**, di **mq. 10.500** da destinare ad **uso addestramento cani e mq 36 box prefabbricato per ricovero materiale**, sita nel comune di Comune di Reggio Emilia (RE), fg. 251, mapp. 53, 54p;

DATO ATTO che la domanda è stata pubblicata, ai sensi dell'Art. 22 comma 3 della L.R. 7/2004, sul B.U.R.E.R.T. n. 128 del 28/06/2017 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni o osservazioni, né domande in concorrenza;

PRESO ATTO del nulla osta idraulico **PGDG/2017/7783 del 21/07/2017** rilasciato dall'Agenzia Interregionale per il Fiume Po' (AIPO) - sede di Parma, con il quale sono state indicate le prescrizioni cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione, contenute nell'art. 5 del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che l'area non è ricompresa in zona SIC ZPS né in area protetta;

VERIFICATO il regolare pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area;

CONSIDERATO che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata da AIPO;

RITENUTO pertanto:

- sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che rilascio della concessione in oggetto possa essere assentita;
- di fissare il canone annuo in **€ 312,43 (trecentododici/43)**;
- di fissare il canone per l'annualità 2017 in **€ 104,14 (centoquattro/14)** in ragione del fatto che la concessione viene rilasciata nel mese di settembre 2017 e, pertanto, il canone viene calcolato relativamente alle mensilità da settembre a dicembre 2017;

DATO ATTO che il richiedente:

- ha sottoscritto il Disciplinare di Concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale in data 01/09/2017;
- ha versato alla Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'importo relativo alle spese d'istruttoria pari a € 75,00;

b) l'importo relativo alla annualità di canone di concessione 2017 pari **€ 104,14 (centoquattro/14)**;

c) l'importo relativo al deposito cauzionale di **€ 312,43 (trecentododici/43)** a garanzia dei propri obblighi, che verrà restituito qualora risultino adempiuti tutti gli obblighi relativi alla concessione al termine della stessa;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire al Sig. **Davide Loforese**, c.f. **LFRDVD75C27G337I**, residente in Via Vertoiba, 45, 42122 (RE), legale rappresentante p.t. del **Centro Cinofilo Crostolo - Associazione Sportiva Dilettantistica**, c.f. **91177720355**, con sede legale in Via Bedeschi, 43, 42123, (RE), nuova concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico, situata sulla **sponda sinistra del fiume Crostolo**, di **mq. 10.500** da destinare ad **uso addestramento cani** e **mq 36 box prefabbricato per ricovero materiale relativo all'attività sopraccitata**, sita nel comune di Comune di Reggio Emilia (RE), fg. 251, mapp. 53, 54p;
 2. di dare atto che la concessione rimane assoggettata alle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato Disciplinare e nell'allegato parere idraulico di AIPO;
 3. di stabilire la scadenza della Concessione al **31/12/2022**;
 4. di stabilire che le comunicazioni previste dal disciplinare di concessione dovranno essere inoltrate sia a questa Agenzia che ad AIPO;
 5. di stabilire nella misura di **€ 312,43 (trecentododici/43)** il canone annuo, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, dando atto che l'annualità 2017 pari a **€ 104,14 (centoquattro/14)** in ragione del fatto che la concessione viene rilasciata nel mese di settembre 2017 è già stata versata;
 6. di stabilire che il canone fissato al punto precedente è aggiornato ai sensi dell'Art. 8 L.R. 2/2015;
- di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale **entro e non oltre la data del 31 marzo** dell'anno di riferimento tramite IBAN **IT94H0760102400001018766103** intestato a **REGIONE EMILIA ROMAGNA STB - Affluenti Po**;
7. di stabilire che l'importo della cauzione a garanzia degli obblighi del concessionario è fissato in **€ 312,43 (trecentododici/43)** pari all'annualità del canone. La garanzia sarà svincolata alla cessazione del rapporto concessorio dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi;
 8. di dare atto che sono state introitate le spese di istruttoria per un importo pari a **€ 75,00**;

9. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione procederà alla riscossione coattiva secondo quanto prescritto dall'art. 51 della legge regionale 22/12/2009, n. 24;
10. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
11. di dare atto che l'originale del presente atto e dell'allegato disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E. e sarà consegnata al concessionario una copia conforme;
12. di precisare inoltre che:
 - che l'importo relativo al deposito cauzionale è introitato sul Capitolo 07060 "Depositi cauzionali passivi" U.P.B. 6.20.14000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo al canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di Concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.7.6150 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
 - che l'importo relativo alle spese di istruttoria di cui si è dato atto in premessa è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e succ. m. e i.)" U.P.B. 3.6.6000 -Parte Entrate- del Bilancio Regionale;
13. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
14. di dare atto che la responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rossella Francia;
15. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa;
16. di notificare il presente atto via raccomandata A/R al concessionario

Il direttore tecnico
Franco Zinoni
(f.to digitalmente)

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia - Area Coordinamento e Rilascio Concessioni, a favore di **Centro Cinofilo Crostolo - Associazione Sportiva Dilettantistica, c.f. 91177720355**, con sede legale in Via Bedeschi, 43, 42123, (RE), in persona del legale rappresentante p.t. **Davide Loforese, c.f. LFRDVD75C27G337I**, residente in Via Vertoiba, 45, 42122 (RE).

(Pratica SISTEB n. RE05T0026)

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione riguarda l'occupazione di un'area del demanio idrico, situata sulla **sponda sinistra del fiume Crostolo**, di mq. **10.500** da destinare ad **uso addestramento cani** e **mq 36 box prefabbricato per ricovero materiale**, relativo all'attività sopraccitata, sita nel comune di Reggio Emilia (RE), fg. 251, mapp. 53, 54p.

L'area demaniale oggetto della concessione è precisamente individuata negli elaborati cartografici conservati agli atti di A.R.P.A.E.

Articolo 2

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto con durata sino al **31/12/2022**.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

a. Il Concessionario deve corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, il canone annuo fissato in **€ 312,43 (trecentododici/43)**. In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24.

b. Il canone per l'anno 2017 è fissato in **€ 104,14 (centoquattro/14)** in ragione del fatto che la concessione viene rilasciata nel mese di settembre 2017 e, pertanto il canone viene calcolato relativamente alle mensilità da settembre a dicembre 2017;

c. L'importo del canone, ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015, sarà aggiornato o rideterminato annualmente in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

d. L'importo del deposito cauzionale costituito in **€ 312,43 (trecentododici/43)**. L'importo dovrà essere integrato in caso di necessità in base agli adeguamenti stabiliti per il canone. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il Concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

e. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

a. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

b. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall' Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

c. Il concessionario deve consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell' Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza. Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.

d. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi

nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

e. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

f. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

g. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

h. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

i. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

j. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004;

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI DERIVANTI

DAL NULLAOSTA IDRAULICO

La concessione, inoltre, è strettamente subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere rilasciato dall'Agenzia

Interregionale per il Fiume Pò (A.I.P.O.) riportate integralmente:

1. "la concessione che il presente nulla osta idraulico autorizza avviene sotto l'esclusiva responsabilità del richiedente;
2. la concessione in esame e autorizzata dovrà essere conforme agli elaborati tecnici allegati e nel pieno rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) e delle prescrizioni impartite da quest'ufficio a tutela della proprietà demaniale e saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spese del richiedente;
3. il richiedente si rende pienamente e integralmente responsabile della autorizzazione in oggetto, pertanto quest'Agenzia si rende estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevata e indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito;
4. il richiedente dovrà provvedere a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di quest' Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nullaosta;
5. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere sospesa e revocata immediatamente qualora, per esigenze idrauliche, divenisse incompatibile con la necessità di effettuare, direttamente o a mezzo terzi, lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria, modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere di difesa e/o sistemazioni in genere, senza che il richiedente possa avanzare pretese di compenso o chiedere alcun tipo di risarcimento o altro;
6. non sono consentite operazioni di scavo, movimentazione e asporto del materiale che modifichino la morfologia del terreno, è assolutamente vietato manomettere o allontanare materiale delle pertinenze demaniali (sono vietati inoltre accumuli di materiale in alveo, sommità e sponda sia esso di risulta o di fornitura), che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche e non è consentita alcuna

alterazione dello stato dei luoghi per la realizzazione dell'intervento in oggetto, pena la decadenza immediata del presente nulla osta;

7. dovranno essere adottate a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto di tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno della fascia A del PAI e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
8. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fascia A del PAI in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del torrente Crostolo, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzioni o ripristino da questa Agenzia, ne potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a propria cura e spese;
9. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi e a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto di AIPO;
10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che spleta il servizio di cui al T.U.- R.D. 25/07/1904, n. 523 e al R.D. 09/12/1937, n. 2669 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto di AIPO, nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e della macchine operatrici;
11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura e origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D.Lgs 03/04/2006, n. 152;

12. la documentazione amministrativa relativa alla concessione dovrà essere esibita dal concessionario al personale incaricato a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza;
13. l'autorizzazione stessa si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del concessionario e con l'obbligo di tenere sollevata e indenne AIPO ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
14. nel caso di inadempienze delle suddette condizioni, questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 09/12/1937, n. 2669, a carico del richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;
15. la scrivente autorità idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero in caso di rinuncia alla concessione o mancato rinnovo della stessa, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ripristino dei luoghi e all'allontanamento delle materie di risulta in conformità alle prescrizioni che verranno impartite da AIPO; in caso di inadempienza la scrivente Agenzia provvederà in danno del concessionario;
16. il concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previo il consenso scritto di quest'ufficio; l'eventuale nuovo concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
17. per quanto non espressamente richiamato nel presente nulla osta idraulico, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore e interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e la Polizia Stradale;
18. il presente nulla osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare

referimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato a riguardo"

Articolo 6

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 7

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- il mancato pagamento di due annualità del canone;
- la subconcessione a terzi.

Articolo 8

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Data e luogo

Per accettazione:

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.